

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 26.02.2025

Oggetto: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MIRABILIA NETWORK S.C.R.L IN ISNART S.C.P.A. DETERMINAZIONI.

La Presidente, in merito all'argomento posto in trattazione, riferisce che la Camera di Commercio di Bari partecipa ad Isnart S.c.p.a. sin dalla sua fondazione, avendola valutata come "strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente", da ultimo, con la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 150 del 20.12.2024 recante la "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i."

L'Ente camerale ha aderito, altresì, in qualità di socio fondatore, all'Associazione riconosciuta senza scopo di lucro Mirabilia Network, avendone approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto con Deliberazione di Giunta n. 95 del 05.12.2017.

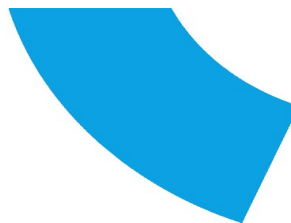
Detta Associazione, con nota prot. n. 73785/E del 05.07.2023, ha comunicato ad Unioncamere e alle 21 Camere di Commercio associate – tra cui quella di Bari – il Progetto di trasformazione in Società consortile a responsabilità limitata e il conseguente Progetto di fusione per incorporazione della neo-costituita società Mirabilia Network S.c.a.r.l. in Isnart S.c.p.a., predisposto in conformità a quanto previsto dal capo X sez. 1 e sez. 2 del Codice Civile ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Associazione Mirabilia Network in data 26 giugno 2023 e dal Consiglio di Amministrazione di Isnart. S.c.p.a. il 3 luglio 2023.

Con Deliberazione n. 77 del 20.07.2023 la Giunta camerale ha espresso condivisione di massima per il suddetto Progetto di trasformazione di Mirabilia Network in S.c.a.r.l. e conseguente fusione per incorporazione della stessa nella società Isnart S.c.p.a., approvando i nuovi Statuti di entrambi i soggetti coinvolti e ha stabilito di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti la documentazione necessaria al fine di acquisire il parere richiesto, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 254/2005, rinviando ad una seduta successiva all'acquisizione del parere l'approvazione definitiva dell'operazione.

L'Organo di controllo, come riportato nel verbale n. 30 del 2 agosto 2023, acquisito al prot. cam. n. 82061/E del 07.08.2023, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'operazione.

Conseguentemente, con Deliberazione n. 91 dell'08.09.2023 la Giunta camerale ha approvato in via definitiva il Progetto di trasformazione dell'Associazione riconosciuta Mirabilia Network in Società consortile a responsabilità limitata e successiva fusione per incorporazione della stessa nella società Isnart S.c.p.a. e ha disposto di trasmettere tutta la documentazione a supporto della stessa al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti in ottemperanza all'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Con Deliberazione n. 182 del 18.10.2023, la competente Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti si è pronunciata a riguardo, dichiarando che *"la Delibera della Giunta camerale della Camera di commercio di Bari n. 91 del 08.09.2023, avente ad oggetto l'operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in*



Isnart S.c.p.a non rientra nel perimetro applicativo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022".

Poiché, tuttavia, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, investite della valutazione sull'operazione dai numerosi Enti camerali coinvolti, hanno fornito esiti parzialmente discordanti e disomogenei, è stata consultata - in funzione nomofilattica - la Corte dei Conti a Sezioni unite, per cui - in attesa di una pronuncia della Corte - gli organi amministrativi di Isnart e Mirabilia hanno dovuto sospendere l'iter dell'operazione.

Con Deliberazione n. 11 del 3 aprile 2024 le Sezioni unite in sede di controllo della Corte dei Conti si sono finalmente pronunciate, sancendo la legittimità dell'operazione e delimitando l'ambito oggettivo di applicazione del controllo ai soli casi in cui l'Amministrazione pubblica entri per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

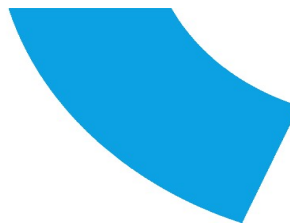
Il controllo resta pertanto escluso per gli Enti - come la Camera di Commercio di Bari - che erano già soci di entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione.

A seguito degli indirizzi forniti dal Supremo Organo di giustizia e controllo contabile, il Presidente di Unioncamere Giuseppe Tripoli, con nota prot. n. 0017304/E dell'11.06.2024, ha comunicato a tutti i Segretari Generali delle Camere di Commercio interessate che era possibile "riavviare il percorso di integrazione tra l'Associazione Mirabilia Network e Isnart scpa", evidenziando la "necessità di rispettare i vincoli temporali imposti dal Codice Civile, soprattutto con riferimento al "periodo di validità di 120 giorni della situazione patrimoniale richiesta per la trasformazione ponte di Mirabilia".

Con nota congiunta di aggiornamento di Isnart e Mirabilia acquisita al protocollo camerale n. 009536/E dell'11.06.2024, le compagini societarie coinvolte hanno precisato che per i soci di Mirabilia che - come la Camera di Commercio di Bari - avessero già inviato la Delibera di approvazione dell'operazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente ricevendo un parere positivo, ovvero di non pronunciamento, "non è più necessario inviare alla Corte dei Conti ulteriori deliberazioni", ma basta formulare una Delibera a fini "interni" per dare atto dell'aggiornamento del percorso e confermare l'approvazione all'operazione.

La Giunta della Camera di Commercio di Bari ha quindi statuito, con Deliberazione n. 135 del 21.11.2024, di prendere atto dell'aggiornamento dell'operazione di trasformazione dell'Associazione riconosciuta Mirabilia Network in Società consortile a responsabilità limitata e conseguente fusione per incorporazione della stessa nella società Isnart. S.c.p.a., confermando in via definitiva l'approvazione del Progetto relativo a detta trasformazione.

Il 16 dicembre 2024, per atto Rep. n. 14478/2024 del Notaio in Roma Avv. Francesco Balletta, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione senza scopo di lucro Mirabilia Network ha finalmente deliberato - ai sensi dell'Art. 2500 *octies* del Codice civile e con effetto immediato - la propria trasformazione in Società consortile a responsabilità limitata, unitamente al nuovo Statuto, alla Relazione dell'organo amministrativo redatta ex Art. 2500 *sexies* C.C., alla Situazione patrimoniale ed alla Relazione di stima del patrimonio al 31.08.2024.



La nuova società è stata iscritta al Registro delle Imprese il 20 dicembre 2024.

Conseguentemente, con nota prot. n. 40 del 05.02.2025 acquisita al protocollo camerale n. 009536/E del 06.02.2025, l'Amministratore unico della neo-costituita società Mirabilia Network Scrl ha trasmesso a tutti i soggetti coinvolti, unitamente al suddetto Atto notarile di trasformazione:

- Il Progetto di fusione tra le due società con i rapporti di cambio, ex art. 2501 ter C.C.;
- Lo Statuto della società derivante dalla fusione;
- La Relazione dell'Amministratore ex art. 2501 *quinquies* C.C.;
- La Relazione dell'esperto Prof. Carlo Regoliosi redatta ex art. 2501 *sexies* sulla congruità del rapporto di cambio;
- I Bilanci al 30.12.2024 di Mirabilia Network Scrl ed Isnart Scpa ex art. 2501 *quater* C.C.

Il Progetto di fusione è stato pubblicato nel Registro delle Imprese il 3 febbraio 2025.

Con nota prot. n. 43 del 06.02.2025 acquisita in pari data al protocollo camerale n. 009903/E, l'Amministratore unico di Mirabilia Scrl ha quindi convocato l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 12 marzo 2025 al fine di deliberare l'approvazione definitiva del Progetto di fusione ai sensi dell'Art. 2051 *ter* C.C.

Successivamente si dovranno attendere i 60 giorni di rito, a tutela dei creditori, per perfezionare l'Atto di fusione, a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di Isnart e Mirabilia ovvero ci sia il loro consenso.

L'operazione - che dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di maggio - contabilmente decorrerà dal 1° gennaio 2025.

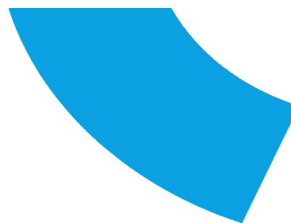
Gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno deliberato di effettuare la fusione sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche riferite alla data del 30 dicembre 2024 ed hanno quindi determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.075 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 di Isnart per ogni quota di Mirabilia.

Non sono previsti conguagli in denaro. Le ragioni che giustificano tale rapporto di cambio, evidenziate nelle relazioni degli amministratori, risiedono, infatti, nelle valutazioni dei due patrimoni, operate al fine di valorizzare correttamente gli asset netti delle due entità. Il rapporto di cambio, inoltre, è stato ritenuto congruo dall'esperto.

Trattandosi di fusione per incorporazione, le quote della società incorporata saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci dell'incorporanda di azioni dell'incorporante, attingendo a quelle attualmente detenute da Isnart quali azioni proprie, in misura pari al suddetto rapporto di cambio. L'operazione di fusione non comporta quindi esborso di denaro per i partecipanti.

Le operazioni della incorporanda Mirabilia saranno imputate all'incorporante Isnart con effetto retroattivo ai fini contabili a partire dal 1° gennaio 2025. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-*bis* C.C. 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 C.C.

Per i soci dell'incorporante che siano - o meno - anche soci dell'incorporata non vi è alcuna modifica sostanziale della partecipazione; ciò in quanto la società incorporante permane come soggetto giuridico immutato, in esito alla fusione.



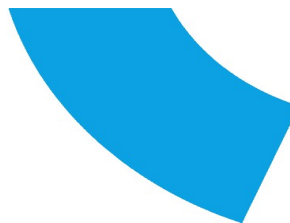
L'operazione in questione è giustificata, nel merito, dalle motivazioni richiamate nei provvedimenti già assunti a riguardo dalla Giunta camerale.

Si dà comunque atto: 1) che l'operazione è pienamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente camerale ex art 2 comma 2 punto d)*bis* della legge 29.12.1993 n. 580 così come aggiornata con D.lgs. 219 del 25.11.2016; 2) che le ragioni che giustificano l'operazione rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura; 3) che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura dal lato di IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti dal lato di Mirabilia; 4) che la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale è stata comprovata dal *business plan* dell'iniziativa per il triennio 2024-26 già redatto da IS.NA.R.T.; 5) che in termini di convenienza economica e finanziaria l'operazione non comporta alcun costo né esborso finanziario in quanto la fusione sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute dalla stessa IS.NA.R.T, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio ritenuto congruo dall'esperto; 6) che infine l'operazione di fusione per incorporazione risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto, altresì, che non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario.

La materia è di competenza della Giunta ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 5, lett. b), della Legge n. 580/1993 e s.m.i..

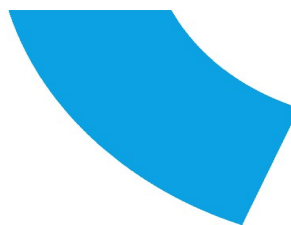
LA GIUNTA

- Sentita la Relazione della Presidente;
- Vista la *Legge n. 241/1990 e s.m.i.*;
- Visto il *D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.*;
- Visto il *D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175* recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", così come modificato e integrato dal *D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100* e dalla *Legge 5 agosto 2022 n. 118*;
- Visto il *D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254* recante il "*Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio*";
- Visto il vigente *Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari*;
- Vista la *Deliberazione di Giunta n. 150 del 20.12.2024*, recante la "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i. Determinazioni*";
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta n. 95 del 05.12.2017*, con cui la Camera di Commercio di Bari ha aderito all'Associazione riconosciuta Mirabilia Network in qualità di socio fondatore, approvandone l'Atto costitutivo e lo Statuto, con l'obiettivo di mettere in collegamento, promuovere e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate



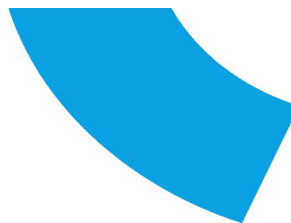
dalla presenza di siti UNESCO - Patrimonio dell'umanità;

- Vista la *nota prot. n. 73785/E del 05.07.2023* con cui Mirabilia Network ha provveduto a trasmettere a questo Ente camerale il contestuale *Progetto di trasformazione dell'Associazione riconosciuta Mirabilia Network in Società consortile a responsabilità limitata e di fusione per incorporazione della trasformanda Mirabilia Network Scarl in Isnart Scpa*, approvati dal Comitato esecutivo dell'Associazione Mirabilia Network, in conformità a quanto previsto dal capo X sez. 1 e sez. 2 del Codice Civile, nell'adunanza del 26 giugno 2023 e dal C.d.a. di Isnart. Scpa nell'adunanza del 3 luglio 2023;
- Richiamata la *Deliberazione n. 77 del 20.07.2023*, immediatamente esecutiva, con cui la *Giunta camerale* ha espresso condivisione di massima per il Progetto di trasformazione dell'Associazione riconosciuta Mirabilia Network in Società consortile a responsabilità limitata e conseguente fusione per incorporazione della stessa nella società Isnart Scpa, approvando i nuovi Statuti di entrambi i soggetti coinvolti e ha stabilito di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti la documentazione necessaria al fine di acquisire il parere richiesto, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 254/2005 e nel rispetto della tempistica ivi prevista, rinviando ad una prossima seduta,- successiva all'acquisizione del parere - l'approvazione definitiva dell'operazione;
- Visto il *verbale del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Bari n. 30 del 02.08.2023*, acquisito al prot. cam. n. 82061/E del 07.08.2023 e preso atto del parere favorevole all'operazione espresso all'unanimità dall'Organo di controllo;
- Vista la *Deliberazione n. 91 dell'08.09.2023*, con cui la *Giunta* si è pronunciata in via definitiva a favore dell'operazione, rientrando nelle proprie competenze in applicazione degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 5, lett. b), della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e ha stabilito di approvare in via definitiva il Progetto di trasformazione dell'Associazione riconosciuta Mirabilia Network in Società consortile a responsabilità limitata e conseguente fusione per incorporazione della stessa nella società Isnart S.c.p.a e di trasmettere la Deliberazione e tutta la documentazione a supporto della stessa al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti in ottemperanza all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- Richiamata la *Deliberazione n. 182 del 18.10.2023*, con cui la competente *Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti* si è pronunciata, dichiarando che "la Delibera della Giunta camerale della Camera di commercio di Bari n. 91 del 08.09.2023, avente ad oggetto l'operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in Isnart S.c.p.a non rientra nel perimetro applicativo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022";
- Preso atto, tuttavia, che, al fine di chiarire una serie di dubbi e discordanze



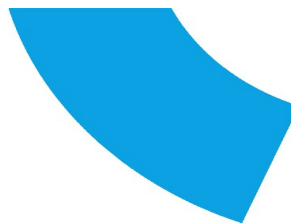
interpretative emerse tra le varie Sezioni regionali investite della valutazione dai numerosi Enti camerali interessati, è stata coinvolta - in funzione nomofilattica - la Corte dei Conti a Sezioni unite, per cui - in attesa di una pronuncia della stessa - gli organi amministrativi di Isnart e Mirabilia hanno dovuto sospendere l'iter dell'operazione;

- Richiamata la *Deliberazione n. 11 del 3 aprile 2024*, con cui le Sezioni Unite della Corte dei Conti hanno statuito che "la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista, contestualmente, la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia";
- Considerato quindi che l'ambito oggettivo di applicazione del controllo è stato espressamente delimitato ai soli casi in cui l'Amministrazione pubblica entri per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, per cui resta escluso per la Camera di Commercio di Bari, che era già socia di entrambi i soggetti societari coinvolti nell'operazione;
- Vista la *nota n. 0017304/E dell'11.06.2024*, con cui il Presidente di Unioncamere ha comunicato a tutti i Segretari Generali delle Camere di Commercio interessate che era possibile "riavviare, dopo il periodo di sospensione dovuto ai pareri discordanti di alcune Sezioni Regionali, il percorso di integrazione tra l'Associazione Mirabilia Network e Isnart scpa";
- Vista la *nota congiunta di aggiornamento di Isnart e Mirabilia prot. n. 009536/E dell'11/06/2024*, in cui le compagini societarie coinvolte hanno precisato che per i soci Mirabilia che - come la Camera di commercio di Bari - hanno già inviato la Delibera alla loro Sezione Regionale della Corte dei Conti ricevendo un parere positivo, ovvero di non pronunciamento, "non è più necessario inviare alla Corte dei Conti ulteriori deliberazioni", ma è sufficiente formulare una Delibera a fini "interni" per dare atto dell'aggiornamento del percorso e ribadire l'approvazione;
- Richiamata la *Deliberazione n. 135 del 21.11.2024*, con cui la Giunta camerale ha statuito di prendere atto dell'aggiornamento dell'operazione di trasformazione dell'Associazione riconosciuta Mirabilia Network in Società consortile a responsabilità limitata e conseguente fusione per incorporazione della stessa nella società Isnart. S.c.p.a., confermando in via definitiva l'approvazione del Progetto relativo a detta trasformazione;
- Considerato che Il 16 dicembre 2024, per Atto Rep. n. 14478/2024 del Notaio in Roma Avv. Francesco Balletta, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione senza scopo di lucro Mirabilia Network ha finalmente deliberato - ai sensi dell'Art. 2500 *octies* del Codice civile e con effetto immediato - la propria trasformazione in Società consortile a responsabilità limitata, unitamente al nuovo Statuto, alla Relazione dell'organo amministrativo redatta ex Art. 2500 *sexies* C.C., alla Situazione



patrimoniale ed alla Relazione di stima del patrimonio al 31.08.2024 e che la nuova società è stata iscritta al Registro delle Imprese il 20 dicembre 2024;

- Vista la *nota prot. n. 40 del 05.02.2025* registrata al protocollo camerale *n. 009536/E del 06.02.2025*, con cui l'Amministratore unico della neo-costituita società Mirabilia Network Srl ha trasmesso a tutti i soggetti coinvolti, oltre al suddetto Atto notarile di trasformazione, la seguente documentazione consultabile in atti:
 - Il Progetto di fusione tra le due società con i rapporti di cambio, ex art. 2501 ter C.C., pubblicato nel Registro Imprese il 20 febbraio 2025;
 - Lo Statuto della società derivante dalla fusione;
 - La Relazione dell'Amministratore ex art. 2501 quinquies C.C.;
 - La Relazione dell'esperto Prof. Carlo Regoliosi redatta ex art. 2501 sexies sulla congruità del rapporto di cambio;
 - I Bilanci al 30.12.2024 di Mirabilia Network Srl ed Isnart Scpa ex art. 2501 quater C.C.;
- Considerato che con *nota prot. n. 43 del 06.02.2025 registrata in pari data al protocollo camerale n. 009903/E*, l'Amministratore unico di Mirabilia Srl ha convocato l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 12 marzo 2025 al fine di deliberare l'approvazione definitiva del Progetto di fusione ai sensi dell'Art. 2051 *ter* C.C. e che successivamente si dovranno attendere i 60 giorni di rito, a tutela dei creditori, per perfezionare l'Atto di fusione, a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di Isnart e Mirabilia, ovvero ci sia il loro consenso, ma che l'operazione - che dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di maggio - contabilmente decorrerà dal 1° gennaio 2025;
- Richiamate, nel merito, tutte le valutazioni positive sull'operazione espresse nei citati provvedimenti già assunti a riguardo dalla Giunta camerale e comunque sintetizzate in narrativa ed evidenziato che l'operazione di fusione non comporta esborso di denaro per i partecipanti;
- Considerato che la materia è di competenza della Giunta in applicazione degli articoli 2, comma 4, e 14 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e richiamato, in particolare, l'art. 14, comma 5, lett. b) di detta Legge, in base al quale la Giunta "*delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie*";
- Visto il parere favorevole, acquisito in atti, del Dr. Attilio Castronuovo, Capo Servizio Programmazione Organizzazione, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare E.Q. "Staff di Presidenza e Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;



- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

D E L I B E R A

1. di approvare l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabila Network Srl nella società Isnart. S.c.p.a., confermando in via definitiva l'approvazione del Progetto relativo a detta trasformazione;
2. di delegare alla Presidente il compito di esprimere voto favorevole, nell'Assemblea straordinaria dei soci convocata per il giorno 12 marzo 2025 al fine di deliberare l'approvazione definitiva del Progetto di fusione per incorporazione di Mirabila Network Srl nella società Isnart. S.c.p.a. ai sensi dell'Art. 2051 *ter* C.C., e ad apportare alla documentazione le eventuali modifiche necessarie per giungere alla positiva conclusione dell'operazione, demandandole il potere di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti;
3. di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso;
4. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito camerale, sezione "Amministrazione Trasparente", ai fini dell'articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
5. di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angela Patrizia Partipilo)

f.to

LA PRESIDENTE
(Lucia Di Bisceglie)

f.to

L'originale del presente provvedimento, sottoscritto con firma olografa, è disponibile presso l'Ufficio "Segreteria Organi Istituzionali" dell'Ente.